



MR

**CREDITI D'IMPOSTA
PER EMERGENZA COVID-19**

CREDITI D'IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854, pubblicato il 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui agli articoli 120 e 125 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto. Inoltre, con la Circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla fruizione di tali agevolazioni.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'art. 120 del DL n. 34/2020 riconosce, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, un credito d'imposta pari al **60%** delle stesse, nel limite massimo di spese ammissibili di **€ 80.000** (al netto IVA).

L'ammontare del credito d'imposta **non può dunque eccedere il limite di € 48.000**.

Il credito **concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP**.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- a) esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema;
- b) associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche nell'ipotesi in cui non svolgano attività aperte al pubblico.

Con riferimento ai soggetti di cui alla lett. a), si tratta dei soggetti individuati dall'**elenco dei codici Ateco riportati nell'allegato 1 alla circolare n. 20/E/2020**.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, sono inclusi tra i beneficiari del credito anche i soggetti in regime forfetario, in regime di vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole.

Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali viene riconosciuto il credito d'imposta sono suddivise in due gruppi:

- a) **interventi agevolabili**: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 (i.e. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza;
- b) **investimenti agevolabili**: sono quelli connessi ad attività di carattere innovativo quali lo sviluppo e l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. A tal riguardo con la circolare n. 20/E/2020 è stato precisato che tra tali investimenti vi rientrano quelli che permettono di acquisire strumenti e tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative da chiunque prestate (i.e. programmi software, sistemi di videoconferenza, sistemi per la sicurezza della connessione, nonché investimenti necessari per favorire lo *smart working*).

Le spese agevolabili sono quelle sostenute in **tutto l'anno 2020** (e non solo il cui sostenimento è avvenuto a decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio).

Modalità e termini di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è:

- **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 **solo** a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate **o in alternativa**,
- può essere ceduto **entro il 31 dicembre 2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Sia il beneficiario che l'eventuale cessionario possono utilizzare il credito in compensazione solo dal **1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021**. Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 **non** possono essere utilizzati negli anni successivi, né chiesti a rimborso o ceduti.

Il credito e i corrispondenti utilizzi devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata in F24 che quella ceduta.

Comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili

I soggetti che presentano i requisiti per beneficiare del credito d'imposta lo comunicano all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello di Comunicazione approvato con il Provvedimento n. 259854/2020.

Nella Comunicazione deve essere riportare:

- l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della stessa;
- l'importo delle spese che si prevede di sostenere **fino al 31 dicembre 2020**.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta **deve essere trasmesso dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021** esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

Comunicazioni all'Agenzia delle entrate della cessione del credito

La comunicazione della cessione del credito d'imposta può avvenire a decorrere dal **1° ottobre 2020**, ovvero se la Comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili viene inviata all'Agenzia dopo il 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della corretta ricezione della stessa.

Il cessionario deve comunicare utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate l'accettazione del credito ricevuto. Il cessionario utilizza il credito alle stesse condizioni applicabili al cedente.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

L'art. 125 del DL n. 34/2020 riconosce un credito d'imposta nella misura del **60%** delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nel limite massimo di **€ 60.000**.

Ai fini del rispetto del limite massimo complessivo di spesa (200 milioni di euro per il 2020), l'ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro l'11 settembre 2020.

Il credito **non** concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, sono inclusi tra i beneficiari del credito anche i soggetti in regime forfetario, in regime di vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole

Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali viene riconosciuto il credito d'imposta sono suddivise in due gruppi:

- a) spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per la sanificazione degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
- b) spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza come termo scanner, dispositivi atti a garantire la sicurezza interpersonale.

Con riferimento alle attività di "**sanificazione**" viene chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere **svolta anche in economia** dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio, ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate oltre ai prodotti disinfettanti impiegati. Le spese agevolabili sono quelle sostenute **in tutto l'anno 2020** (e non solo il cui sostenimento è avvenuto a decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Modalità e termini di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è:

- fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- utilizzabile in compensazione nel modello F24 **solo** a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento che ne quantifica l'ammontare;
- può essere ceduto **entro il 31 dicembre 2021**, anche parzialmente ad altri soggetti

compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Sia il beneficiario che l'eventuale cessionario possono utilizzare il credito in compensazione solo dal **1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021**. Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 **non** possono essere utilizzati negli anni successivi, né chiesti a rimborso o ceduti.

Comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili

I soggetti che presentano i requisiti per beneficiare del credito d'imposta lo comunicano all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello di Comunicazione approvato con il Provvedimento n. 259854/2020.

Nella Comunicazione deve essere riportare:

- a) l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della stessa;
- b) l'importo delle spese che si prevede di sostenere **fino al 31 dicembre 2020**.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta deve essere trasmesso dal **20 luglio 2020 al 7 settembre 2020** esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

Comunicazioni all'Agenzia delle entrate della cessione del credito

La comunicazione della cessione del credito d'imposta può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che ne quantifica l'ammontare.

Il cessionario deve comunicare utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate l'accettazione del credito ricevuto. Il cessionario utilizza il credito alle stesse condizioni applicabili al cedente.



MR

Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti, *Name Partner*
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)
o Roberta De Pirro, *Responsabile del Centro Studi*
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it